



Comune di Gualdo

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO DI CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30.09.2020

Il presente regolamento disciplina l'uso del campo di calcio a 7 in erba sintetica di proprietà comunale.

- 1)** L'impianto può essere utilizzato da:
 - a. Società Sportive
 - b. Associazioni
 - c. Comitati
 - d. Gruppi
 - e. Privatiche intendono svolgere attività di allenamento o disputare partite.
L'utilizzo dell'impianto è riservato in via prioritaria ai soggetti di cui sopra che sono residenti o hanno la loro sede sul territorio del comune di Gualdo.
- 2)** Tutte le persone che frequentano il campo, siano esse adulte o bambini, sono tenute a seguire le norme del presente Regolamento. Alle persone che non le rispettano sarà interdetto l'accesso al campo.
- 3)** L'ingresso al campo avviene con scarpe necessariamente pulite e adatte ai campi in erba sintetica, onde evitare il danneggiamento del manto erboso (scarpe TF,AG/HG). E' vietato l'uso di calzature bullonate o con 6 tacchetti o con tacchetti in ferro o scarpe cosiddette "miste" per terreni soffici.
- 4)** E' vietato rimuovere o modificare il sistema di protezione posto lungo le strutture perimetrali e sui pali di illuminazione.
- 5)** E' fatto divieto di giocare sul campo a torso nudo e comunque senza una tenuta sportiva idonea. E' fatto obbligo di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi.
- 6)** All'interno del campo di calcio è vietato fumare, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle, gomme americane e quant'altro possa recare danno o sporcare il tappeto stesso.
- 7)** Per le società sportive locali che ne facciano richiesta il campo di calcio a 7 è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito per le partite o allenamenti delle rispettive squadre; per tutti gli altri soggetti è necessaria la prenotazione, che avviene presso la sede comunale in orario di ufficio, con almeno 2 giorni di anticipo.
- 8)** Per i soggetti diversi dalle società sportive locali la tariffa oraria è di € 20,00 per le ore diurne e di

€ 30,00 per le ore con illuminazione artificiale.

L'eventuale uso degli spogliatoi, da specificare chiaramente nella domanda, può essere concesso al prezzo forfettario onnicomprensivo di € 30,00 ognuno. Eventuali modifiche delle tariffe saranno deliberate dalla Giunta Comunale.

- 9)** E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi senza lasciare immondizie sul terreno. E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione del campo di calcio a 7. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto.
- 10)** La concessione in uso del campo è disposta dal responsabile del servizio, sulla base di apposita richiesta scritta fatta utilizzando il modulo a ciò predisposto.
L'Autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di utilizzo che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo dell'impianto, compresi l'apertura, chiusura e custodia dell'impianto, salvo diversa disposizione da parte del Comune.
Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente o, in sua assenza, al rappresentante designato.
Per i minori la richiesta deve essere presentata da una persona maggiorenne, che si assume le relative responsabilità.
Le chiavi sono consegnate al richiedente dal soggetto indicato dal Comune e devono essere restituite al termine delle ore di gioco, segnalando eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie.
- 11)** Nell'ipotesi di più richieste di utilizzo del campo per la stessa ora nello stesso giorno, fatta salva la precedenza alle società sportive locali per partite o allenamenti e ai soggetti residenti nel territorio del Comune di Gualdo, avrà la precedenza la domanda pervenuta per prima all'ente.
- 12)** L'uso dell'impianto sportivo si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale.
Il concessionario è altresì responsabile verso il Comune dei danni causati nell'uso del bene.
Il soggetto autorizzato all'utilizzo si assume ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per i danni che dall'uso del campo si dovessero verificare a persone o a cose. Lo stesso è considerato responsabile per ogni danno derivante al campo da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa e per danni o incidenti derivanti da partite o allenamenti. Il concessionario è tenuto inoltre al mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le partite o allenamenti.
- 13)** Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e, nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo.
- 14)** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento.
- 15)** Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle leggi vigenti in materia.